

CAMERA DEI DEPUTATI N. 679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, GITTI, SODDU, CRISTOFORI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, ALESSI, ANDREOLI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIERFERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, ROSSI di MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata l'8 luglio 1987

Riordinamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra Costituzione ha designato un nuovo modello di Stato che si può — a ragione — definire « Stato sociale di diritto », con ampio decentramento burocratico, regionale ed istituzionale.

Negli ultimi tre decenni di vita democratica si è assistito, così, ad un notevolissimo accrescimento dei compiti dell'apparato pubblico e ad un moltiplicarsi dei centri di spesa sia statali sia di enti da

questo indipendenti, con conseguente frammentazione delle risorse pubbliche in miriadi di rivoli spesso incontrollati o mal controllati.

Il vigente ordinamento della Corte dei conti non è coerente col nuovo modello di Stato e con le esigenze di decentramento e di democraticità in esso affermatesi.

I testi legislativi che regolano l'istituto risalgono infatti ad epoca prerепubblicana e gli aggiornamenti che prassi e

giurisprudenza hanno apportato — e che pure hanno necessità di essere codificati — sono assolutamente non sufficienti a modulare l'ordinamento della Corte dei conti secondo un disegno coerente con le funzioni di controllo delle pubbliche finanze e di recupero della legittimità della azione amministrativa.

Si manifesta così sempre più imperiosa l'esigenza di un modello di controllo unitario per tutti i centri di spesa — sia pur calato, con i necessari adattamenti, nelle diverse realtà sociali —, nonché di controlli non più mirati ad assicurare solo la legittimità della gestione ma volti anche a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, alla luce di criteri di efficienza e di economicità. Ciò comporta la necessità di adottare misure dirette a modificare l'attuale sistema dei controlli, anche al fine di consentire una rappresentazione omogenea e coordinata dei dati fornita da un organo neutrale in sede di referto, in funzione di ausilio dell'attività legislativa statale e regionale.

Sulla base di tale impostazione generale, il capo I (articoli 1-6) disciplina il controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni dello Stato, ponendo norme caratterizzate dalla generalità e sistematicità, idonee a configurarsi come una sorta di statuto del controllo, capace di proiettarsi su tutti gli organi, comunque strutturati ed articolati, deputati al controllo esterno, con gli aggiustamenti resi necessari dalla peculiarità dei singoli settori.

Le linee direttive della progettata riforma sono le seguenti:

a) limitazione del controllo preventivo di legittimità, il cui ambito è circoscritto a materie bene individuate nelle quali il rispetto della legalità è stato ritenuto lo strumento di garanzia più idoneo a tutelare specifici interessi pubblici e previsione di un ulteriore ambito facoltativo, al fine sia di assicurare strumenti di raccordo con i controlli interni sia di rimuovere situazioni diffuse e persistenti di illegittimità rilevate in sede di controllo successivo;

b) previsione di un controllo successivo su atti non costituente una riproduzione di quello preventivo e caratterizzato dalla limitazione delle pronunce, anche su più atti congiuntamente, ai soli casi di illegittimità, e dalla programmazione, per settori o materie, secondo scelte ragionate di intervento;

c) disciplina del controllo su attività, anch'essa non ancorata a criteri rigidi di esplicazione, diretta ad accertare la rispondenza dell'attività amministrativa, nel suo complesso e nei suoi risultati — in adesione al principio del « buon andamento » — ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di legalità;

d) effettività dei controlli, sia per quanto concerne una più puntuale individuazione dei poteri istruttori della magistratura contabile sia per ciò che attiene alla disciplina delle conseguenze che si connettono alle pronunce di illegittimità.

Il sistema flessibile, orientabile ed efficace che deriva dall'applicazione di tali principi è arricchito poi, dalla introduzione di norme particolari, dirette a contenere entro ristretti limiti temporali l'esercizio dei controlli preventivi e successivi, entrambi liberati da minute incombenze di *routine*, e ad assicurare una più piena partecipazione di tutti i magistrati che vi sono assegnati all'esercizio delle funzioni di controllo.

I capi II (articoli 7-15), III (articoli 16-20), IV (articoli 21-23), V (articoli 24-25) e VI (articoli 26-32), in attuazione delle linee direttive sopra menzionate e nel quadro generale del coordinamento e della armonizzazione degli strumenti di controllo, sono diretti ad innovare la vigente legislazione concernente il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e a dettare una nuova disciplina del controllo sugli atti delle regioni ad autonomia ordinaria; ad integrare le vigenti disposizioni che presentano momenti di collegamento con l'attività della sezione enti locali, prevedendo anche strumenti di raccordo con i comitati re-

gionali di controllo; ad apprestare idonei strumenti per la valutazione delle gestioni nazionali di fondi comunitari e per l'attività di collaborazione tra la Corte dei conti italiana e la Corte dei conti delle Comunità europee; a dettare, infine, norme generali e finali, prevalentemente intese a rendere più snella ed incisiva l'azione degli organi della Corte deputati al controllo, e ad adeguare alle nuove disposizioni la disciplina relativa all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo.

Per il particolare rilievo che rivestono, si ritiene di dover fare specifico cenno alle disposizioni che riguardano il controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ed il controllo sugli atti delle regioni ad autonomia ordinaria.

La principale innovazione che si propone in ordine al controllo sugli enti è quella che, indipendentemente da ogni distinzione tra le sovvenzioni statali, prevede la presenza di un magistrato della Corte anche presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ordinarie, qualora l'apporto dello Stato superi una determinata soglia di rilevanza.

L'essenziale unitarietà del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sempre affermata dalla Corte dei conti sin dal 1961 — e che ha trovato conferma nel parere reso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 1° febbraio 1962 sull'ordinamento delle partecipazioni statali, nella sentenza n. 35 della Corte costituzionale in data 19 aprile 1966 — con il conseguente riconoscimento che tutti i poteri decisori spettano esclusivamente alla speciale sezione istituita dall'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, induce a riconsiderare la diversità delle sovvenzioni statali indicate negli articoli 2 (contribuzioni ordinarie) e 12 (apporto al patrimonio) della legge stessa.

Come si evince dal relativo *iter* parlamentare, tale diversità, non prevista nell'originale disegno governativo, venne introdotta dalla Camera dei deputati per una diversificazione delle modalità del controllo (solo cartolare quello previsto

dall'articolo 2; con la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti che assiste alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente quello disciplinato dall'articolo 12) e, in pratica, ha dimostrato di non trovare idonea giustificazione.

In proposito la Corte dei conti sin dal 1961, e da ultimo nel parere n. 239, reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 26 maggio 1982, ha rappresentato la maggiore incisività del controllo previsto dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, rispetto a quello esclusivamente cartolare effettuato a norma del precedente articolo 2. E ciò soprattutto nella considerazione che la diretta conoscenza della fase procedimentale preordinata alla emanazione degli atti deliberativi consente di coglierne tutta la problematica, ed altresì di percepire la loro esatta collocazione nel più vasto ambito della attività gestoria dell'ente; altra innovazione si riferisce ai casi di esenzione dal controllo: sono state escluse le sole aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decretollegge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141. Si sono così trattati nell'ambito del controllo della Corte dei conti gli istituti di credito a medio e lungo termine. Non sussistono infatti motivi per escludere detto controllo tanto più che già alcuni di detti istituti quali il Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, vi sono assoggettati.

È stata infine prevista, in rispondenza al criterio dell'economicità dei controlli, la possibilità che la sezione controllo enti riferisca — sulla base di criteri periodicamente determinati dalla sezione stessa — congiuntamente sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati, ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

Per quanto riguarda il controllo sugli atti delle regioni ad autonomia ordinaria, la scelta — certamente di grande rilievo — operata nella proposta di legge, che ne affida l'esercizio ad un apposito organo della Corte dei conti, trova fondamento

sia in esigenze di coerenza del sistema organizzativo sia nella constatazione della migliore idoneità, per le regioni, del modello di controllo delle amministrazioni dello Stato, rispetto a quello vigente, conformato sulla base del controllo sugli enti locali.

Sotto il primo profilo, è da osservare che l'attuale diversità di disciplina tra i controlli sugli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, da un lato, e il controllo sugli atti delle regioni ad autonomia ordinaria, dall'altro, non trova giustificazione in alcuna motivazione logica od esigenza funzionale. D'altro canto, le stesse disposizioni costituzionali che prevedono che la finanza pubblica debba essere espressione di un indirizzo unitario dovrebbero comportare la conseguenza che pure i controlli non possono sottrarsi allo stesso indirizzo unitario.

Sotto il secondo profilo si ricorda che attualmente le commissioni regionali si limitano a conoscere degli atti deliberativi, ma non possono puntualmente accertare se, nonostante l'avvenuto rinvio o l'annullamento degli atti stessi, le deliberazioni siano state eseguite e le spese, in esse previste, erogate: non sono, infatti, sottoposti ad alcun tipo di controllo i mandati e gli altri titoli di pagamento. Manca quindi la conoscenza della effettiva attività di gestione e dei risultati finali esposti nei rendiconti generali. Del pari manca, allo stato della legislazione, qualsiasi attività di referto ai consigli re-

gionali sulla parte svolta in attuazione delle leggi emanate dai consigli medesimi.

Una soluzione organica per ovviare a tali lacune normative è parsa quella di affidare il controllo sugli atti delle regioni ad autonomia ordinaria alla Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale, istituzionalmente deputato al controllo sulla spesa pubblica e che già esercita analoghe funzioni nelle regioni a statuto speciale, con la sola eccezione della Valle d'Aosta, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, e di prevederne l'esercizio con le stesse modalità, prima indicate per il controllo sulle amministrazioni dello Stato.

A tal fine si propone l'istituzione, in ciascun capoluogo di regione, di una sezione regionale di controllo a composizione mista di magistrati e di esperti designati dalle regioni e, per un compiuto coordinamento di tutte le attività di controllo, si propone l'istituzione di una conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo centrali e periferiche, presieduta dal presidente della Corte dei conti.

I rendiconti generali delle regioni, verificati dalle sezioni regionali di controllo, sono deferiti alla pronuncia delle sezioni riunite regionali che riferiscono anche ai presidenti del consiglio e della giunta sui modi in cui l'amministrazione regionale si sia conformata alle discipline amministrative e suggeriscono le variazioni e le riforme che ritengono opportune.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

CONTROLLO SUGLI ATTI DEL GOVERNO E SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.

(Ambito del controllo preventivo di legittimità).

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ferme le esenzioni previste dalle disposizioni vigenti;

b) i provvedimenti di contenuto normativo nonché quelli che approvino programmi comportanti entrate o spese, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai comitati interministeriali in ordine al riparto o all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti o che comunque comportino spese, nonché i provvedimenti di nomina e di promozione del personale.

2. La sezione di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato può, con apposita delibera, richiedere al ministro competente che, per un tempo determinato non superiore ad un anno, le siano rimessi ai fini di controllo preventivo di legittimità gli atti dell'amministrazione concernenti settori

in ordine ai quali abbia accertato, in sede di controllo successivo, una diffusa e persistente attività illegittima.

3. I capi degli uffici di ragioneria, nelle ipotesi previste dall'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e disposizioni analoghe, nonché nei casi in cui ritengano che dall'esecuzione dell'atto possano derivare danni gravi per la finanza pubblica, possono chiedere una preventiva pronunzia della sezione di controllo in ordine alla legittimità di atti diversi da quelli considerati nei precedenti commi.

ART. 2.

(Esercizio del controllo preventivo di legittimità).

1. Gli atti assoggettati al controllo preventivo in base alle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono trasmessi dalle amministrazioni alla Corte dei conti per il tramite delle competenti ragionerie.

2. Essi sono ammessi al visto ed alla registrazione su conforme avviso del magistrato incaricato dell'esame a norma dell'articolo 5 e del magistrato delegato al controllo.

3. Per gli atti in ordine ai quali non sia stato espresso, nei trenta giorni dalla data di ricezione, il conforme avviso di cui al precedente comma la pronunzia sulla legittimità è deferita alla sezione di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato; qualora, peraltro, siano state formulate richieste istruttorie il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui perviene alla Corte dei conti la risposta fornita dall'amministrazione.

4. La sezione si pronunzia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 3.

5. La dichiarazione di illegittimità dell'atto impedisce che ad esso sia data esecuzione; essa ha per effetto l'annullamento dell'atto nei soli casi indicati dalla

legge; rimane salvo quanto previsto dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 3.

(Ambito del controllo successivo).

1. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato, sulle gestioni fuori bilancio a chiunque affidate e sulle altre gestioni pubbliche indicate dalla legge, è svolto, nell'esercizio finanziario di competenza e in quello immediatamente successivo, con le modalità previste nei commi seguenti.

2. In sede di controllo successivo la Corte dei conti verifica la regolarità dei dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato e nei consuntivi delle gestioni di cui al comma 1.

3. La sezione di controllo pronuncia sugli atti che comportino entrate o spese ove sorgano questioni di legittimità. Le pronunce possono riguardare la regolarità di atti, operazioni e comportamenti, anche omissivi, ed essere relative a più atti unitariamente considerati. Sono sottoposti a controllo gli atti, comunque denominati, con i quali, in materia di entrate, si impartiscono direttive o si adottano pronunce da parte dell'autorità amministrativa.

4. In settori o materie periodicamente da essa individuati, la sezione di controllo accerta la conformità dell'attività gestoria agli obiettivi ed ai parametri organizzativi e di azione stabiliti dalle leggi, dai programmi e da istruzioni governative; ne verifica la coerenza con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione anche con riguardo al rispetto delle esigenze di efficienza e di economicità.

5. L'ambito di esercizio del controllo successivo di cui al comma 3 ed i settori e le materie di cui al comma 4 sono individuati dalla sezione di controllo in rapporto a criteri di rotazione, al rilievo finanziario delle attività ed alle finalità di rilevante interesse pubblico stabilite

dalle disposizioni vigenti, tenuto conto anche degli indirizzi formulati dalla conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo di cui al successivo articolo 27.

ART. 4.

*(Esercizio del controllo
successivo).*

1. Per l'esercizio del controllo successivo, copie conformi degli atti e dei titoli di spesa sono trasmesse, unitamente alla documentazione giustificativa, alla Corte dei conti, a cura della competente ragioneria, entro il termine di quindici giorni dalla data dell'eseguito riscontro. La sezione di controllo determina in quali casi gli atti debbano essere invece trasmessi con riepiloghi trimestrali o semestrali, ovvero sostituiti da elenchi contenenti le indicazioni ritenute necessarie, e quali specifiche attestazioni possano tener luogo della documentazione giustificativa. Essa, inoltre, sentita l'amministrazione, può stabilire adempimenti di congrua periodicità da parte di quest'ultima, anche mediante invio di questionari, prospetti e simili.

2. La Corte dei conti può far proprie le risultanze delle verifiche effettuate dalle ragionerie ed uffici analoghi, nonché dagli organi interni di revisione. I titolari degli uffici ed i componenti degli organi anzidetti rispondono dell'esattezza del proprio operato.

3. Per l'acquisizione continuativa dei dati contabili relativi all'andamento delle gestioni durante l'esercizio, la Corte dei conti ha accesso alle scritture anche informatiche dell'amministrazione e può comunque avvalersi, anche mediante integrazione, dei sistemi informativi elettronici dell'amministrazione.

4. In caso di mancata o ritardata trasmissione di atti, rendiconti o consuntivi, salve le sanzioni di legge, la sezione di controllo può disporre l'acquisizione. La

sezione può altresì disporre accertamenti diretti presso gli uffici dell'amministrazione, o presso terzi contraenti o comunque beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata, nonché audizioni personali. Può anche demandare detti accertamenti a organi e uffici dell'amministrazione con la fissazione di un termine per l'adempimento, ovvero richiedere la partecipazione di funzionari agli accertamenti diretti.

5. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3, l'amministrazione deve fornire riscontro alle richieste istruttorie entro sessanta giorni. Decorso tale termine, ovvero quando i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti dal magistrato delegato al controllo o da quello incaricato dell'esame, la pronuncia è deferita alla sezione di controllo.

ART. 5.

(Pronunce della sezione di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato).

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, sono sottoposti a pronuncia della sezione di controllo i consuntivi delle gestioni diverse da quella del bilancio e le risultanze degli accertamenti disposti ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, nonché delle istruttorie relative al controllo direttamente affidate dalla sezione ad uno o più magistrati addetti al controllo anche in deroga alla normale composizione degli uffici di controllo quando interessino settori di competenza di più uffici.

2. Sono in ogni caso deferite alla sezione di controllo le questioni di massima di particolare importanza ai fini di preventivo indirizzo e coordinamento del controllo.

3. Qualora gli atti sottoposti al controllo di legittimità comprendano contestualmente disposizioni non necessaria-

mente tra loro connesse, la pronuncia di illegittimità è limitata alla parte riconosciuta non conforme a legge.

4. Le deliberazioni adottate dalla sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse sono altresì trasmesse alle Camere qualora la sezione ne ravvisi l'opportunità. Le deliberazioni stesse contengono, ove necessario, l'indicazione del termine entro il quale il ministro competente è tenuto a comunicare alla Corte i provvedimenti adottati in ottemperanza alle sue pronunce. Copia delle deliberazioni è rimessa agli uffici di ragioneria.

5. Il procedimento di cui all'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si applica anche in sede di controllo successivo quando i ministri competenti, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritengano di non ottemperare e ne facciano comunicazione alla Corte dei conti. La pronuncia delle sezioni riunite in sede di controllo è trasmessa alle Camere.

ART. 6.

(Organizzazione del controllo).

1. Ferma restando l'attuale disciplina sulla individuazione degli uffici di controllo delle amministrazioni centrali dello Stato, con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, possono essere istituiti uffici competenti per materia o raggruppati gli uffici esistenti.

2. Per ogni ufficio è delegato con la stessa procedura un magistrato componente della sezione di controllo per l'esercizio delle funzioni indicate dalla presente legge.

3. Agli uffici sono assegnati magistrati per l'esame degli atti e delle gestioni e per lo svolgimento delle attività di controllo, secondo la ripartizione stabilita dal magistrato delegato.

CAPO II

CONTROLLO SUGLI ENTI
CUI LO STATO CONTRIBUISCE
IN VIA ORDINARIA

ART. 7.

(Contenuto del controllo sulla gestione finanziaria degli enti).

1. Nell'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria la Corte dei conti accerta la conformità della gestione e dei risultati conseguiti, nonché di singoli atti, operazioni e comportamenti alle norme che disciplinano l'azione degli stessi, ai programmi ed istruzioni governative ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, con riguardo alle esigenze di efficienza ed economicità; accerta inoltre la conformità alle norme ed ai principi suddetti degli atti e comportamenti delle autorità governative nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sugli enti.

ART. 8.

(Determinazione delle contribuzioni ordinarie).

1. Ai fini del controllo sulla gestione finanziaria degli enti, sono considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, le tasse e i contributi, compresi quelli con finalità assistenziale o previdenziale, che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti;

c) gli apporti al patrimonio degli enti pubblici, in capitali o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria da parte dell'amministrazione dello Stato o di un'azienda autonoma statale.

ART. 9.

(Enti sottoposti a controllo).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 sono dichiarati sottoposti al controllo della Corte dei conti. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti.

2. Qualora un ente sottoposto a controllo contribuisca nelle forme di cui all'articolo 8 ad altro ente, è tenuto a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per conoscenza, alla Corte dei conti, per l'eventuale applicazione delle norme di cui alla presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente ai sensi dell'articolo 10.

3. Quando ne siano venute meno le condizioni, la sottoposizione degli enti al controllo della Corte dei conti è dichiarata cessata, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. La sezione di controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria comunica al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco degli enti nei confronti dei quali sussistono le condizioni per la sottoposizione al controllo, ai fini della emanazione del decreto di cui al comma 1 e segnala annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco degli enti suddetti per i quali non sia ancora stato emanato il decreto di sottoposizione al controllo.

ART. 10.

(Esenzioni dal controllo).

1. Non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti gli enti di interesse esclusivamente locale e quelli per i quali le contribuzioni ordinarie di cui all'articolo 8 sono di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali le contribuzioni stesse siano state concesse in applicazione dei provvedimenti legislativi di carattere generale.

2. Sono altresì escluse dal controllo le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

ART. 11.

(Adempimenti degli enti ai fini del controllo).

1. Gli enti sottoposti al controllo debbono far pervenire alla sezione di controllo sugli enti i bilanci di esercizio ed i conti consuntivi, col relativo conto dei profitti e delle perdite, corredati delle relazioni dei rispettivi organi di amministrazione e di revisione, non oltre i quindici giorni dalla loro approvazione, che in ogni caso deve intervenire non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

2. Debbono essere anche inviati alla sezione, non oltre i quindici giorni dalla loro formazione, gli atti di approvazione o di motivato rifiuto emessi dai ministri vigilanti sui documenti indicati nel precedente comma 1, nonché copia dei verbali delle inchieste, accertamenti e verifiche eseguiti dai funzionari delle amministrazioni di vigilanza e dall'ispettorato generale di finanza.

3. La sezione di controllo sugli enti determina le categorie di atti, documenti ed informazioni che gli enti ed i ministri

vigilanti debbono trasmettere ai fini dell'esercizio del controllo sull'attività di gestione.

ART. 12.

(Modalità di esercizio del controllo e poteri istruttori).

1. Ai fini dell'esercizio del controllo, il presidente della Corte dei conti nomina, con proprio decreto, un magistrato presso gli enti che fruiscano di contribuzioni ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, per un importo annuo superiore a cinque miliardi, nonché presso tutti gli enti pubblici che fruiscano di contribuzioni ai sensi della lettera *c)* del medesimo articolo 8. Detto importo può essere periodicamente adeguato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dell'incremento medio delle contribuzioni.

2. Il magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute degli organi di amministrazione. Egli ha facoltà, in qualsiasi momento, di acquisire notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni; può prendere visione presso gli uffici dell'ente ed acquisire copia degli atti concernenti la relativa gestione. Ove riscontri irregolarità, ne informa la sezione e gli organi dell'ente, che possono presentare in merito deduzioni scritte.

3. Per quanto specificatamente attiene agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, il magistrato della Corte dei conti può acquisire notizie e documenti sull'andamento della gestione o sulle singole operazioni anche delle società finanziarie, di quelle direttamente partecipate nonché delle società collegate e controllate.

4. Il magistrato della Corte dei conti integra la sezione di controllo sugli enti, per gli adempimenti a questa spettanti, in ordine alla gestione dell'ente presso il quale egli esercita le funzioni previste dai precedenti commi e ad essa riferisce sulla gestione stessa.

5. Nelle ipotesi diverse da quelle previste nel comma 1, il controllo viene eseguito presso la Corte dei conti sulla base dei documenti trasmessi.

ART. 13.

*(Esercizio del controllo
sulla gestione finanziaria).*

1. La sezione di controllo sugli enti, qualora siano accertate irregolarità nella gestione, formula in qualsiasi momento, ad iniziativa del magistrato competente ai sensi del precedente articolo 12 o del presidente della sezione, i suoi rilievi all'ente, al ministro competente ed al ministro del tesoro.

2. Ove ne ravvisi la necessità, la sezione richiede deduzioni scritte sull'argomento all'ente, al ministro competente ed al ministro del tesoro. La richiesta precisa gli elementi essenziali della questione e fissa il termine utile per la comunicazione delle deduzioni.

3. Le pronunce della sezione sono pubblicate con deposito in segreteria. Esse vanno comunicate all'ente e alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ed al Ministero del tesoro. Esse sono altresì trasmesse, qualora la sezione ne ravvisi l'opportunità, alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le pronunce della sezione contengono, ove necessario, l'indicazione del termine entro il quale il ministro competente o il presidente dell'ente è tenuto a comunicare alla Corte dei conti i provvedimenti adottati in ottemperanza alle pronunce stesse.

5. L'ente interessato, per il tramite e con il parere favorevole del ministro vigilante e del Presidente del Consiglio dei ministri, può richiedere, con adeguata motivazione ed entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, il riesame della pronuncia adottata dalla sezione da parte delle sezioni riunite in sede di controllo.

ART. 14.

(Relazioni al Parlamento).

1. La sezione di controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato dei controlli eseguiti, di norma non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti contabili di cui al comma 1 dell'articolo 11; può tuttavia riferire congiuntamente sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

2. La sezione inoltre, quando ne ravvisi l'opportunità, riferisce in qualsiasi altro momento al Parlamento sulle questioni concernenti la gestione finanziaria degli enti soggetti al controllo attribuite dalla presente legge.

ART. 15.

(Elenco degli enti sottoposti a controllo).

1. Al rendiconto generale dello Stato è allegato l'elenco completo degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Sono abrogate le norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

CAPO III

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA DELLO STATO

ART. 16.

(Istituzione e composizione delle sezioni regionali di controllo).

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni ad autonomia ordinaria è istituita, in ciascun capoluogo di regione, una sezione di controllo della Corte dei conti.

2. La sezione regionale di controllo è costituita:

a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede;

b) da tre magistrati della Corte dei conti, dei quali il più anziano in ruolo sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

c) da tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in tre terne di nomi designati dal consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna. Gli esperti restano in carica per la durata del consiglio regionale che li ha designati.

3. Alla nomina degli esperti designati dal consiglio regionale si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto e con la stessa procedura sono nominati tre membri supplenti.

4. La sezione regionale di controllo delibera con l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.

ART. 17.

(Ambito del controllo).

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali gli atti degli organi delle regioni nelle stesse ipotesi e limiti indicati nell'articolo 1, salvi i casi in cui ne sia prevista l'adozione con legge regionale.

2. Qualora negli ordinamenti regionali non siano previste competenze per i dirigenti, il controllo preventivo viene esercitato sugli atti per materia e valore eccedenti le competenze dei dirigenti statali.

3. Il controllo successivo ha lo stesso ambito di quello preventivo per le amministrazioni dello Stato.

ART. 18.

*(Moduli organizzativi
e procedimento del controllo).*

1. I magistrati che fanno parte della sezione regionale di controllo sono delegati al controllo sugli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

2. Al controllo relativo ad atti e attività di organi dello Stato aventi sede nella regione è delegato un magistrato appartenente alla sezione. Rimane ferma la competenza della sezione centrale di controllo come regolata dalle norme in vigore.

3. Agli uffici individuati ai sensi dei commi precedenti sono assegnati magistrati per l'esercizio del controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

4. Per lo svolgimento del controllo, si applicano, con gli adattamenti conseguenti alla diversa natura degli uffici interessati, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, degli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, commi 1, 2, 3, e 4.

5. La sezione regionale può richiedere all'amministrazione elementi sulla gestione finanziaria degli enti, per quanto concerne la utilizzazione degli apporti finanziari ovvero patrimoniali facenti carico al bilancio regionale.

6. Nel caso di rifiuto di visto o di pronuncia di illegittimità della sezione regionale, la giunta regionale o il consiglio regionale possono chiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, il riesame della questione da parte delle sezioni riunite in sede di controllo.

7. Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.

ART. 19.

(Rendiconto generale della regione).

1. Il rendiconto generale della regione è verificato dalla sezione regionale di

controllo. Su di esso pronunciano, in conformità all'articolo 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le sezioni riunite regionali, presiedute dal presidente di sezione più anziano e composto di tre magistrati e dei tre esperti di cui all'articolo 16. Alla decisione è unita una relazione con la quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline amministrative e finanziarie e suggerisce le variazioni o le riforme che ritiene opportune.

2. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta. Il presidente del consiglio regionale sottopone tali atti al consiglio insieme con la relazione della giunta.

3. Copie della decisione e della relazione suddette sono trasmesse al commissario del Governo nella regione.

ART. 20.

(Disposizioni sul funzionamento delle sezioni).

1. Le spese per il funzionamento delle sezioni regionali di controllo sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali, alla loro manutenzione e arredamento che sono a carico delle regioni.

2. Agli esperti designati dalle regioni è attribuita una indennità per ogni seduta della sezione regionale, nella misura e con le modalità da determinarsi con legge dello Stato. La spesa per tali indennità è a carico dello Stato.

3. Con effetto dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, istituite dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppresse.

CAPO IV

ESAME
DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI LOCALI

ART. 21.

*(Conti consuntivi
degli enti locali).*

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti trasmettono alla sezione enti locali della Corte dei conti i certificati e i documenti relativi alla gestione finanziaria che sono tenuti a presentare alle amministrazioni statali ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I conti consuntivi degli enti locali sono trasmessi alla Corte dei conti entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora non siano stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per la loro approvazione ed il controllo, ne deve essere data specifica comunicazione.

3. La sezione enti locali può fissare termini agli organi competenti per gli adempimenti di cui al comma 2 e nominare commissari per la loro attuazione.

ART. 22.

*(Adempimenti dei comitati regionali
di controllo).*

1. I comitati regionali di controllo sugli enti locali trasmettono annualmente alla sezione enti locali una relazione sui risultati dell'attività svolta e forniscono le notizie richieste dalla sezione medesima.

2. Presso la sezione enti locali sono tenute adunanze dai magistrati della Corte dei conti componenti dei comitati regionali di controllo. La sezione con proprio regolamento ne stabilisce le modalità.

CAPO V

CONTROLLI COMUNITARI
E COLLABORAZIONE
CON LA CORTE DEI CONTI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ART. 23.

(Coordinamento dei controlli sulle gestioni nazionali di fondi comunitari).

1. Ai fini dell'attività di collaborazione con la Corte dei conti delle Comunità europee, prevista dall'articolo 206-bis del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come integrato dall'articolo 16 del trattato ratificato con la legge 6 aprile 1977, n. 148, e per una valutazione globale degli interventi comunitari in ambito nazionale, il servizio relazioni internazionali e comunitarie coordina i risultati dei controlli sull'attuazione delle disposizioni comunitarie e sulle gestioni beneficiarie di fondi comunitari con o senza apporti nazionali.

2. A tali scopi può anche promuovere specifiche indagini, con i poteri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

3. Il servizio è composto di un consigliere dirigente e di un numero di magistrati non inferiore a cinque. Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente di sezione, preposto al servizio, fa parte di diritto della conferenza dei presidenti di sezione di cui all'articolo 27.

ART. 24.

(Referti al Parlamento).

1. Le relazioni sui risultati dell'attività svolta sono trasmesse al Parlamento e alle autorità nazionali, ai quali può essere dato avviso di ogni fatto rilevante ai fini di iniziative da assumere.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 25.

(Altre attribuzioni della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti vigila affinché nell'attuazione delle leggi le spese siano contenute nell'ammontare indicato dalle norme relative alla copertura finanziaria ed adotta le deliberazioni per assicurarne o promuoverne l'osservanza.

2. Le sezioni di controllo svolgono, a iniziativa delle Camere assunte secondo i rispettivi regolamenti, le verifiche e gli accertamenti richiesti e ne riferiscono direttamente i risultati; possono riferire nel corso dell'esercizio sulle questioni ritenute di preminente rilievo.

ART. 26.

(Norme organizzative comuni).

1. Delle sezioni riunite in sede di controllo, presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione da lui delegato, fanno parte i presidenti delle sezioni centrali di controllo e i due magistrati più anziani nella qualifica, rispettivamente assegnati alle sezioni centrali e alle sezioni regionali di controllo.

2. Con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, la sezione di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, quella sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e la sezione enti locali possono essere articolate in collegi per materia o per settori, salva la convocazione in adunanza plenaria per le questioni di maggiore importanza.

3. L'assegnazione dei magistrati ai singoli collegi è effettuata secondo criteri prefissati che contemperino le esigenze di

rotazione con quelle di professionalità e di compiuta conoscenza dell'attività sottoposta all'esame dei singoli collegi.

4. Alle sedute delle singole sezioni e delle sezioni riunite in sede di controllo assiste un magistrato della procura generale.

5. Periodicamente, secondo modalità stabilite con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, i magistrati assegnati agli uffici di controllo danno conto ai presidenti delle sezioni delle istruttorie in corso e di quelle concluse senza deferimento alla sezione.

ART. 27.

(Conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo e coordinamento del controllo).

1. Per il coordinamento delle attività di controllo, è istituita la conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo, presieduta dal presidente della Corte dei conti.

2. Formano oggetto di esame da parte della conferenza i criteri da adottare nella programmazione dei controlli e gli indirizzi ai fini del coordinamento delle attività delle sezioni.

3. Agli stessi fini il presidente della Corte dei conti ed i presidenti delle sezioni di controllo promuovono le pronunce di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ART. 28.

(Relazioni al Parlamento ai fini del coordinamento della finanza pubblica).

1. Le sezioni riunite in sede di controllo riferiscono al Parlamento, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le risultanze, ritenute rilevanti, dei controlli effettuati ed i fatti emergenti dalla relazione sul rendiconto generale dello Stato e dalle altre relazioni rese dalla Corte dei conti ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 29.

(Uffici di segreteria).

1. Presso le sezioni regionali di controllo e presso la conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo centrali e regionali sono istituiti uffici di segreteria per lo svolgimento delle operazioni di supporto alle attività istituzionali degli uffici.

2. Agli uffici di segreteria sono preposti funzionari della carriera dirigenziale secondo i livelli di funzione indicati nella tabella allegata alla presente legge, ed è assegnato un congruo numero di impiegati.

3. La dotazione organica cumulativa del personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli della Corte dei conti è aumentata di sessanta unità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, provvede, con proprio decreto, a ripartire i posti portati in aumento tra le diverse qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici.

5. Sino a quando non entra in vigore la disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il presidente della Corte dei conti può indire concorsi per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal presente articolo e di quelli comunque disponibili che risultassero ancora vacanti dopo la nomina dei candidati dichiarati idonei nei concorsi pubblici precedenti.

6. Nei concorsi previsti dal comma 5, è operata la riserva dei posti a favore del personale in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

7. Le assegnazioni e i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente della

Corte dei conti, o, per sua delega, dal segretario generale, previo parere del consiglio di amministrazione.

ART. 30.

(Disposizioni finali).

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine al controllo delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

ART. 31.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le sezioni della Corte dei conti riunite in sede consultiva, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria intesi a raccogliere in un testo unico e ad adeguare alle norme contenute nella presente legge tutte le disposizioni vigenti relative all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo e di competenza della Corte dei conti.

2. Sono abrogate tutte le norme concernenti le attribuzioni di controllo devolute alla Corte dei conti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in ragione di lire 1.600 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA

Livello
di
funzione
—

D	Dirigente superiore	1	Direttore della segreteria della conferenza dei presidenti di sezioni di controllo centrali e regionali	1
E	Primo dirigente	15	Direttori delle segreterie delle sezioni di controllo	15